

Sentenza della Corte di Cassazione n. 744 del 1988

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Antonio BRANCACCIO PRIMO PRESIDENTE " Renato GRANATA PRES. DI SEZIONE " Andrea VELA " " " Adriano COLASURDO Rel. CONSIGLIERE " Giovanni CASSATA " " Filippo ANGLANI " " Antonio IANNOTTA " " Giuseppe MORSILLO " " Antonio SENSALÉ " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4959-79 del R.G.AA.CC., proposto da **GRATTAGLIANO Domenico**, residente a Conversano (BA) Via Raffaello Sanzio, 34 ed elettivamente domiciliato in Roma Via dei Gracchi, 303 presso lo studio dell'Avv.to Giorgio Marucchi, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco BELTRAMI, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - **contro COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della provincia di Bari, in persona del suo Presidente in carica**, elettivamente domiciliato in Roma, Via Picardi 4-B presso lo studio dell'Avv. Nicola Ragni, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vito Andrea RANIERI, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - e contro - **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI; - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari; - intimati - Avverso la decisione n. 7-79 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali depositata il 6-4-79**; Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 28 Maggio 1987 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. A. Colasurdo; Udito l'Avv.to Beltrami; Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Evandro MINETTI, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. **Fatto Domenico Grattagliano, in possesso del diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie meccaniche conseguito presso un istituto professionale di Bari, avanzava domanda di iscrizione nell'albo dei periti industriali di quel collegio. La richiesta veniva respinta per la non equiparabilita' del titolo di studio al diploma di perito industriale. Il consiglio nazionale, davanti al quale il richiedente aveva impugnato la deliberazione, confermava la pronuncia del direttivo locale, affermando che il titolo vantato dal Grattagliano non si poteva ritenere equivalente a quello che da' diritto all'iscrizione nell'albo professionale, e con questo all'esercizio dell'attivita' in forma autonoma.** Con due mezzi di censure l'interessato ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite. Il Collegio intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Diritto Non puo' trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, avanzata perche' questo non e' stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L'assunto poggia sulle disposizioni dell'ordinamento forense che sanciscono la notifica dell'impugnativa a tutte le parti interessate nell'unico termine perentorio fissato al riguardo (art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578; art. 66 r.d. 22 gennaio 1934 n. 370), senza possibilita', quindi, della successiva integrazione del contraddittorio prevista in via generale dall'art. 331 c.p.c. Analoga disposizione manca nella normativa della professione di perito industriale, il cui regolamento (r.d. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 15) prevede soltanto che le decisioni del consiglio nazionale in materia di iscrizioni, cancellazioni e disciplina, sono suscettibili di ricorso alle Sezioni Unite, senza dettare una disciplina particolare. Non sembra lecito, pertanto, estendere ad altre professioni la normativa dettata specificamente per quella forense, sia per la diversita' dei campi operativi, che si riflettono sulla disciplina professionale, sia perche' una disposizione limitava, quale e' quella contenuta nella lex specialis degli avvocati e procuratori legali, e' per sua natura di stretta applicazione, e insuscettibile, percio' di interpretazione estensiva o analogica. Si puo' passare, dunque, all'esame dei due mezzi di censure, che puo' essere svolto congiuntamente per la loro connessione. Il ricorrente denuncia l'erroneita' della decisione, in quanto fondata sulla falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano l'accesso alla professione, cosi' da far configurare un eccesso di potere che non troverebbe nemmeno giustificazione convincente nella motivazione. Sotto tali profili il ricorrente torna a sostenere in questa sede la tesi, sottoposta senza successo al direttivo professionale, secondo la quale il titolo conseguito sarebbe

equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici industriali, e idoneo, per tanto, a far luogo all'iscrizione richiesta. Cio' in quanto: a) l'art. 1 del regolamento stabilisce che il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso un istituto tecnico industriale di Stato, oppure in altri istituti, i cui diplomi siano riconosciuti dal Ministero della P.I. equipollenti; b) l'art. 4 dello stesso regolamento stabilisce a sua volta che l'iscrizione sia subordinata, nel concorso degli altri requisiti soggettivi, al possesso di uno dei diplomi suddetti; c) la L. 27 ottobre 1969 n. 754 sulla sperimentazione negli istituti professionali, ha istituito (art. 1) presso alcune scuole statali corsi integrativi che consentano una formazione a livello di scuola secondaria quinquennale "allo scopo di estendere a cinque anni la durata dei corsi di studio", culminanti nel rilascio di "un diploma di maturita' professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonche' a corsi di laurea universitari"; d) l'istituto che aveva rilasciato il diploma in controversia e' incluso nella tabella prevista dall'art. 3 della legge suddetta, allegata al D.O.R. 19 marzo 1970 n. 253 istitutivo dei corsi, e il Ministero della P.I. con nota 10 febbraio 1977 della direzione generale dell'istruzione tecnica aveva chiarito l'equipollenza del titolo a tutti gli effetti. Il ricorso e' infondato. Gli istituti professionali si pongono su un piano inferiore rispetto a quello degli istituti tecnici, e alla minore qualificazione si correla l'istituzione dei corsi sperimentali sopra accennati, rivolta a prolungare la durata dei corsi per ridurre il divario con quelli degli istituti tecnici. La volonta' manifestata dal legislatore di pervenire a un livellamento attraverso gli esiti dalla fase sperimentale, e la diversita' dei due ordini di studi, sono gia' indicative del difetto di una completa equipollenza dei diploma, difetto che trova esplicito riconoscimento nella disposizione dell'art. 3 L. 754-1969 limitativa della validita' del titolo per l'assunzione di impieghi pubblici e l'accesso agli studi universitari, secondo la previsione della legge 5 aprile 1969 n. 119 sulla riforma degli esami di Stato di maturita' ed abilitazione, che ha aperto l'universita' a tutti i diplomati delle scuole medie superiori. Nessun elemento utile alla risoluzione del problema puo' essere ricavato, tuttavia, da questa normativa, che nulla ha innovato (art. 1) in ordine alla portata abilitante del titolo conseguito a coronamento del corso degli studi presso gli istituti tecnici, come la Corte costituzionale, del resto, ha avuto modo di precisare nei riguardi dell'iscrizione nell'albo dei ragionieri (sent. 15 marzo 1972 n. 43). Si deve considerare, piuttosto, che l'art. 3 L. 754-1969 e' diviso in due parti, la prima delle quali prevede l'equipollenza dei titoli in questione sul piano normale, che presuppone l'analogia di indirizzi fra l'istituto professionale che ha rilasciato il diploma e quello dell'istituto tecnico corrispondente; la seconda parte, invece, considera l'ipotesi del difetto di tale analogia, per la quale rinvia alla tabella H allegata al D.P.R. 253-70, che ha provveduto in concreto all'istituzione dei corsi integrativi, nella quale sono elencati gli istituti professionali che non hanno corrispondenza di indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica. L'istituto che ha rilasciato il diploma che qui interessa e' fra quelli prescelti per tenere i corsi integrativi, ma non e' ricompreso nel novero delle scuole che rilasciano un diploma equivalente a tutti gli effetti a quello degli istituti tecnici, appunto perche' il corso di studi non trova corrispondenza in quello di tali istituti. La disposizione dell'articolo citato, che limita la validita' del diploma in tale ipotesi, e' chiarito inequivocabilmente dalla intitolazione della tabella sopra accennata, che specifica la limitazione del diploma di tecnico delle industrie meccaniche, e altri consimili specificamente indicati, alla ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e a corsi di laurea universitari, puntualmente ribadita nel testo. Il ricorrente nega che sia cosi', facendo leva sull'argomento letterale della presenza di una virgola, nel primo comma dell'art. 3, dopo l'enunciazione dell'equipollenza dei diplomi e prima della specificazione relativa all'accesso agli impieghi pubblici e all'universita', che farebbe di questa una mera "esemplificazione dei vari casi di equipollenza"; invoca a sostegno della tesi la nota del ministero della P.I. sopra accennata. L'argomentazione letterale, debole di per se', si spunta contro il chiaro dettato legislativo che rispecchia lo spirito della normativa in relazione al diverso contenuto dei corsi di studio, mentre la ministeriale esprime, tutto concedendo, un semplice opinamento, privo del carattere di

vincolativita' previsto dalla disposizione del regolamento professionale per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, negato nel caso che interessa dalla legge stessa. La limitazione, del resto, trova un precedente nelle disposizioni del r.d. 22 giugno 1913 n. 1014 (art. 211, 214, 217, 218) emanato a seguito del riordinamento delle scuole di carattere professionale operato dalla legge 14 luglio 1912 n. 859, e deriva logicamente dalle diverse responsabilita' che comporta l'esercizio della (1), alla base del quale e' il possesso di un'adeguata preparazione, accertata mediante un esame di Stato che conferisce l'abilitazione all'esercizio professionale, secondo il disposto dell'art. 33, co. 5 Cost. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, compensando fra le parti le spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi. (1) attivita' in forma autonoma, P.Q.M la corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 28 maggio 1987 Depositata in cancelleria il 28 01 1988\